



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00390/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2019, presentato, in data 4 aprile 2019, dalla ASD Città di Cosenza Calcio a 5 contro l'Associazione C.T. Maestrelli C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND per la riforma, previa adozione di misura cautelare *inaudita altera parte*, ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla stessa ASD Città di Cosenza C5 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria del 20 marzo 2019, di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo u.s., confermando, a carico dell'odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la violazione degli artt. 17, punto 5, lett. a), 18, punto 1, lett. b), e 19, punto 1, lett. c), del CGS FIGC.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 maggio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Oreste Fasano

Depositato in Roma, in data 17 maggio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face